



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI GENERATORI PER LA CONNESSIONE IN PARALLELO ALLE RETI

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. DEFINIZIONI
3. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE
4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ
5. REQUISITI GENERALI
6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
7. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI E OBBLIGHI RECIPROCI
8. UTILIZZO DEL MARCHIO
9. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA
10. DIRITTO DI ACCESSO ALL'ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO
11. RECLAMI E RICORSI
12. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
13. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
17	Aggiornamento per fusione di Kiwa Italia in Kiwa Cermet con allineamento a impostazione e grafica, inserimento di alcuni paragrafi relativi a principi e requisiti generali	2025-11-18
16	Emissione precedente Kiwa Creiven	2025-03-23

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott. Diego De Rosa

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento di Kiwa Cermet Italia (nel seguito Kiwa o Kiwa Italia) stabilisce le condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione volontaria di convertitori di energia elettrica e inverter per la connessione in parallelo alle reti distributrici di energia elettrica in Bassa, Media e Alta tensione (BT, MT, AT) in accordo alle norme oggetto del campo di accreditamento.

Le norme di riferimento per la certificazione sono consultabili nella banca dati sul sito dell'ente di accreditamento [Accredia](#).

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia (offerta economica, *Regolamento Kiwa per la Certificazione e Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali*). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Italia (www.kiwa.it).

2. DEFINIZIONI

- **Tipo:** esemplare o esemplari di prodotto che rappresentano la produzione in serie e l'eventuale famiglia di prodotti.
- **Certificazione:** è la procedura in base alla quale Kiwa Italia procede all'esame del Tipo e attesta che il Tipo di prodotto esaminato soddisfa i requisiti delle norme.
- **Fabbricante:** il soggetto titolare della certificazione che ha la responsabilità della conformità del dispositivo immesso a proprio nome sul mercato.
- **Requisiti di certificazione:** tutti i requisiti specificati che sono condizione necessaria per il rilascio e mantenimento della certificazione del prodotto.
- **Requisiti di prodotto:** requisiti direttamente relativi al prodotto specificati in documenti (leggi, norme).
- **EA/MLA, ILAC/MRA:** accordi di mutuo riconoscimento internazionale degli accreditamenti.

3. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa Italia applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- b) Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
 - svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Italia; su questo punto Kiwa Italia si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio.
 - puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate parti interessate alla certificazione;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione.

- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 11 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, Kiwa Italia provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.
- e) Accreditation: Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito, in tali casi Kiwa Italia non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Italia, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa attinente all'oggetto della certificazione, sarà considerata da Kiwa Italia un pre-requisito indispensabile per il rilascio della certificazione.

La certificazione rilasciata da Kiwa Italia, tuttavia, riguarda solo la conformità alla/e norma/e di riferimento, pertanto non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza dell'Organizzazione Cliente, che rimane unica responsabile, verso sé stessa e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi alle attività oggetto di certificazione.

A tale proposito, le attività di audit di Kiwa Italia non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

5. REQUISITI GENERALI

L'attività di valutazione per la certificazione consiste nella valutazione del Fascicolo Tecnico e delle evidenze dello stato di conformità del prodotto (in generale Rapporti di Prova).

In caso sia necessario eseguire prove per accertare la conformità del prodotto, il committente è libero di affidarle a Kiwa Italia oppure ad un altro laboratorio accreditato per le specifiche prove da eseguire.

Kiwa Italia riconosce rapporti di prova precedentemente emessi nei limiti descritti a seguire.

6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1. Domanda di certificazione e Fascicolo Tecnico (FT)

Per accedere al servizio di certificazione è necessario presentare l'apposita Domanda su modulo Kiwa Italia, che richiede le seguenti informazioni:

- generalità del Fabbrikante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.)
- oggetto della certificazione
- documentazione tecnica che il Fabbrikante deve fornire per consentire di valutare la conformità
- parametri tecnici essenziali alla valutazione e emissione del certificato
- norme di riferimento scelte dal Fabbrikante per la certificazione.

Il Fabbrikante si impegna a fornire il FT del prodotto oggetto di certificazione che consiste in:

- descrizione generale dell'apparecchio
- identificazione delle versioni del software o firmware con influenza sulla conformità ai requisiti
- istruzioni per gli utenti, istruzioni di installazione e manutenzione
- disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sotto assiemi, circuiti, risultati di calcoli
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento

- relazioni sulle prove effettuate
- dichiarazioni di conformità alle direttive UE applicabili e relative evidenze.

La Domanda di certificazione va compilata in tutte le sue parti e firmata da un legale rappresentante del Fabbricante. Il Fabbricante può delegare un Rappresentante Autorizzato affinché agisca per suo conto in relazione a determinati compiti. In tale caso, il mandato deve essere trasmesso a Kiwa Italia.

6.2. Dimanda, Offerta e Riesame

La ricezione della Domanda e delle sufficienti informazioni tecniche e amministrative, permette a Kiwa Italia di emettere un'offerta che riporta le seguenti informazioni:

- la descrizione del servizio di valutazione documentale e di prova,
- l'importo dovuto dettagliato per attività richieste
- l'avvertenza che, in caso di esiti negativi, le valutazioni aggiuntive e le ripetizioni di prove sono a carico del Fabbricante
- le modalità di fatturazione e di pagamento.
- Il valutatore cui sarà assegnata la pratica.

Il Fabbricante ha tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione dell'offerta per ricusare l'assegnazione del valutatore, con giustificati motivi e per iscritto.

Le attività di prova affidate a laboratori in subappalto sono evidenziate nell'offerta. Il Fabbricante ha tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione dell'offerta per ricusare uno o più laboratori esterni, con giustificati motivi e per iscritto.

Resta facoltà di Kiwa Italia decidere se le motivazioni formalizzate siano accettabili e comportino la sostituzione del valutatore o laboratorio esterno, in caso di impossibilità ad effettuare tale sostituzione Kiwa Italia comunica la rinuncia ad erogare il servizio di certificazione.

Kiwa Italia qualifica i laboratori in subappalto per gli aspetti di competenza, riservatezza e assenza di conflitto di interessi.

Al ricevimento dell'offerta sottoscritta per accettazione, Kiwa Italia riesamina tutti i dati che le sono stati fino a quel momento forniti, verificando che:

- siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi da ambo le parti i requisiti per l'erogazione del servizio richiesto;
- vi sia capacità da parte di Kiwa Italia di svolgere le attività richieste;
- i dati e documenti richiesti siano stati forniti in modo completo;
- non vi siano differenze rispetto ai dati forniti all'atto della Domanda.

Ad esito positivo di tale riesame, Kiwa Italia può attivare l'iter di certificazione. In caso di esito negativo, è facoltà di Kiwa richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'iter e adeguare, di conseguenza, i termini e le condizioni dell'offerta oppure, qualora le criticità riscontrate non consentano l'erogazione del servizio da parte di Kiwa, comunicare l'impossibilità a tale avvio motivandone le ragioni al Cliente.

6.3. Esame del Tipo

Kiwa Italia verifica il Fascicolo Tecnico che deve essere completo e riferibile al Tipo da certificare. Se la documentazione ricevuta risulta incompleta, Kiwa Italia provvede a richiedere un'integrazione al Fabbricante;

La Certificazione prevede evidenze di dimostrazione di conformità.

In generale le prove tecniche, se necessarie, sono affidate al laboratorio di Kiwa Italia.

Le prove sono eseguite sul Tipo. La configurazione è documentata dal fascicolo tecnico.

L'estensione dell'esame del Tipo ad una famiglia di prodotti è oggetto di valutazione specifica.

Kiwa Italia riconosce rapporti di prova emessi da laboratori scelti dal Fabbrikante purché chiaramente riferibili al Tipo ed accreditati per le prove in oggetto da enti firmatari degli accordi EA/MLA, ILAC/MRA, tuttavia si riserva di valutarne la validità nel tempo a seconda dell'oggetto della prova, dello stato dell'arte della tecnica e delle Norme di riferimento. La validità dei rapporti di prova stabilita da Kiwa Italia è pari a cinque (5) anni dalla data di emissione.

Se le prove sono eseguite da altri laboratori non accreditati, Kiwa Italia può riconoscere il rapporto di prova se presenza all'esecuzione delle attività. Kiwa Italia invia il valutatore cui è stato affidato il procedimento per verificare:

- competenze del personale che esegue la prova
- riferibilità della misura
- preparazione ed esecuzione della prova
- rapporto di prova conforme ai requisiti di stesura del certificato.

Il valutatore redige un verbale delle verifiche, sottoscritto anche dal Fabbrikante. Al termine dell'esame approfondito del Fascicolo Tecnico e della documentazione di prova che lo supporta, se Kiwa Italia esprime un parere positivo, l'iter di valutazione prosegue con l'emissione del certificato.

Nel caso di parere negativo, Kiwa Italia invia al Fabbrikante, in forma scritta, i rilievi emersi.

Il Fabbrikante deve comunicare quali azioni correttive intende attuare e i tempi relativi. In caso non pervenga nessuna risposta entro tre (3) mesi dalla comunicazione dei rilievi, oppure se il Fabbrikante non intende apportare modifiche al prodotto, Kiwa Italia chiude l'iter di valutazione. Al Fabbrikante è richiesto il pagamento delle attività svolte.

Se il Fabbrikante ottempera ai rilievi, Kiwa Italia verifica la corretta attuazione ed efficacia delle azioni intraprese anche con la ripetizione delle prove.

I costi per lo svolgimento delle attività supplementari sono intesi a carico del Fabbrikante. Nel caso si tratti di attività diverse da quelle già preventivate, Kiwa Italia emette un'offerta, come da listino in vigore.

La certificazione non può essere concessa finché le non conformità basate sui rilievi non siano state rimosse e sia conclusa la valutazione con esito positivo.

6.4. Emissione del Certificato

L'organo di decisione di Kiwa Italia, che non prende parte alle attività di valutazione, procede al riesame delle attività di valutazione e in caso positivo delibera il certificato di conformità.

7. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI E OBBLIGHI RECIPROCI

7.1 Validità del certificato

Il Certificato non ha una scadenza.

I Certificati rilasciati da Kiwa Italia sono intestati al Fabbrikante e non sono trasferibili senza l'intervento e la valutazione del caso da parte di Kiwa Italia.

Il Certificato cessa la propria validità nei seguenti casi:

- modifiche della configurazione del Tipo già individuata nel Fascicolo Tecnico e documentata nelle prove
- cessata conformità ai requisiti di certificazione specificati nel Certificato per aggiornamenti di norma, legislativi o tecnologici.

7.2 Obblighi del Fabbrikante

Il Fabbrikante si impegna a:

- Fabbrikare e verificare apparecchiature mantenendo la conformità verificata sul Tipo.
- Informare preventivamente Kiwa Italia delle modifiche che intende apportare alla configurazione dei prodotti.
- Informare Kiwa Italia di cessione o trasformazione della ragione sociale.

- Riprodurre Il certificato nella sua interezza senza omissioni, riproduzioni parziali né utilizzo di estratti.
- Mantenere la registrazione dei reclami relativi alla conformità dei requisiti di certificazione, delle relative azioni correttive, rendere tale documentazione disponibile a richiesta di Kiwa Italia.
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. L'Organizzazione si impegna a fornire a Kiwa un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Organizzazione cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa. Inoltre, ai fini dell'esecuzione delle attività fuori dai laboratori di Kiwa Italia, si precisa che il Cliente dovrà fare in modo che i tecnici di Kiwa Italia siano accompagnati da almeno un incaricato del Cliente, di cui il Cliente stesso garantisce l'adeguata competenza tecnica, preparazione antinfortunistica e l'adeguata formazione rispetto ai rischi specifici esistenti, anche ai sensi della normativa vigente, incluso il D.lgs. 81/2008.

7.3 Obblighi di Kiwa Italia

Kiwa Italia comunica ai Fabbricanti con tempestività il venire meno della conformità ai requisiti di norma a causa dell'evoluzione legislativa, normativa o tecnologica, affinché possano provvedere per tempo all'adeguamento del prodotto

I Fabbricanti hanno la facoltà di accettare le modifiche o di rinunciare alla certificazione

Kiwa Italia mantiene l'elenco dei certificati e comunica, a richiesta, il solo stato di validità, sospensione o revoca degli stessi.

7.4 Riesame del Certificato

Nel caso sia venuta meno la validità del certificato Il Fabbricante presenta una nuova Domanda e i documenti necessari alla valutazione, come già descritto al par. 6.

Kiwa Italia esamina il caso ed emette un'offerta basata sulle effettive necessità di valutazione documentale e tecnica.

In caso di esito positivo delle valutazioni, il Certificato esistente viene annullato e sostituito da un nuovo certificato.

7.5 Riesame quinquennale semplificato del Certificato

A 5 (cinque) anni dalla data di emissione del Certificato, qualora il Fabbricante abbia necessità di mantenere aggiornata la data di emissione del certificato, rispetto alla produzione corrente e ai requisiti di ordini di fornitura, può richiedere il riesame semplificato.

Il Fabbricante dichiara che non è stata apportata alcuna modifica al Tipo già valutato, compresi materiali, componenti, sottoassiemi, né alle norme pertinenti o ad altre specifiche tecniche applicate.

Il Fabbricante fornisce una copia aggiornata della documentazione tecnica pertinente e le immagini del prodotto.

Se Kiwa Italia accerta che non sono state apportate modifiche al Tipo, né vi è stata una evoluzione normativa e tecnica tale da invalidare il Certificato corrente, provvede ad annullare l'esistente e sostituirlo con un nuovo Certificato con data di emissione aggiornata.

8. UTILIZZO DEL MARCHIO

Non è consentito l'utilizzo del marchio Kiwa.

9. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA

9.1 Aspetti generali

Ogni azione di sospensione, revoca o rinuncia di Certificato, impegna il Fabbricante ad interrompere l'uso del

Certificato e della sua pubblicizzazione, in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo.

9.2 Rinuncia

Il Fabbricante può rinunciare alla certificazione di prodotto conseguita, nei casi in cui:

- sia cessato l'interesse all'uso del certificato
- non accetti nuove prescrizioni derivanti dagli aggiornamenti del presente regolamento;
- non accetti nuove richieste di integrazioni documentali e/o sperimentali dovute al progresso legislativo, normativo o tecnico.

La rinuncia alla certificazione deve essere notificata a Kiwa Italia mediante PEC o lettera raccomandata.

In caso di nuove richieste e integrazioni, la rinuncia deve essere espressa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione inviata da Kiwa Italia.

A partire dalla data di rinuncia ogni riferimento e pubblicizzazione del certificato emesso da Kiwa Italia deve cessare.

Kiwa Italia comunica l'annullamento del Certificato mediante PEC o lettera raccomandata e aggiorna l'elenco dei certificati.

9.3 Sospensione

La Certificazione può essere sospesa da Kiwa Italia per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o in caso di segnalazioni dal mercato, previo accertamento della relativa gravità.

In caso di sospensione Kiwa Italia comunica al Fabbricante l'imminente sospensione del certificato, concedendo dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, per trasmettere le motivazioni e documentazione a giustificazione del proprio operato.

Kiwa Italia notifica il provvedimento di sospensione mediante PEC o lettera raccomandata specificando:

- i motivi della sospensione;
- il periodo della sospensione che non può eccedere i 6 (sei) mesi;
- le condizioni che il Fabbricante deve soddisfare per essere riammesso all'uso della certificazione superando i motivi che hanno determinato la sospensione.

Se il Fabbricante non ottempera alle richieste o non provvede a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato, Kiwa Italia procede alla revoca del Certificato.

9.4 Revoca

La Certificazione rilasciata può essere revocata da Kiwa Italia per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e in tutti i casi in cui risulta l'evidenza di:

- uso fraudolento o illegittimo della Certificazione;
- adozione di modifiche apportate al prodotto dal Fabbricante senza il coinvolgimento preventivo di Kiwa Italia.

Kiwa Italia notifica mediante PEC o lettera raccomandata il provvedimento di revoca specificando i motivi.

10. DIRITTO DI ACCESSO ALL'ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO

Il Fabbricante ha l'obbligo di permettere, anche senza preavviso, l'accesso agli ispettori di Accredia in accompagnamento al personale di Kiwa Italia. Gli ispettori di Accredia sono incaricati di attività di ispezione e sorveglianza sulle attività di Kiwa Italia.

11. RECLAMI E RICORSI

11.1 Reclami

L'Organizzazione Cliente può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di certificazione con Kiwa Italia.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor dell'Organismo.

Kiwa Italia provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

I reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa Italia stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

11.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Italia, esso va presentato a Kiwa Italia entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

I ricorsi vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei ricorsi stessi.

Kiwa Italia fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

11.3 Segnalazioni

In caso pervenga una segnalazione da parte di un utilizzatore riguardante la conformità di un prodotto certificato, Kiwa Italia informa con tempestività il Fabbrikante e procede, quindi, alle verifiche del caso, inoltre informa il segnalatore delle azioni di propria competenza intraprese.

12. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Italia, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio previsto contrattualmente o ai sensi di legge, può recedere liberamente dal contratto con l'Organizzazione Cliente, dandone comunicazione scritta all'Organizzazione cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Italia comporta la revoca della certificazione emessa. L'Organizzazione è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Italia gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa Italia provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

13. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa Italia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Organizzazione che non intenda accettare le variazioni può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa Italia.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.